

F. IMPEGNO

- (33) Dopo essere stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti da TMK, il gruppo ha offerto un impegno di prezzo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L'impegno offerto da TMK non ha modificato la conclusione iniziale della Commissione, secondo cui il prodotto in esame non si presta a un impegno, come indicato ai considerando da 248 a 250 del regolamento (CE) n. 954/2006. Infatti, la Commissione ritiene che l'impegno attuale di TMK non risponda alle difficoltà tecniche proprie al prodotto in esame, come indicato al considerando 248 di detto regolamento, in misura tale da rendere praticabile l'impegno offerto sui prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2006 è aggiunto quanto segue:

Paese	Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
«Russia	OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works	27,2 %	A859»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER